

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da

- Angelo Spirito - Presidente -
- Luigi Alessandro Scarano - Consigliere -
- Chiara Graziosi - Consigliere -
- Antonietta Scrima - Consigliere -
- Emilio Iannello - Consigliere Rel. -

Oggetto
 Responsabilita' civile - Danni da esposizione ad uranio impoverito

Oggetto

Cron. [redacted]
 UP - [redacted]

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. [redacted] R.G. proposto da [redacted], rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Viale delle Medaglie D'Oro, n. 266;

- ricorrenti -

contro

Ministero della Difesa;

- intimato -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, n. [redacted] depositata il [redacted]

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del [redacted] dal

Copia comunicata ai soli fini dell'art. 133 c.p.c.

4

Consigliere Emilio Iannello;

lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lucio Capasso, formulate ai sensi e con le modalità previste dall'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali si chiede il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. [REDACTED], rispettivamente madre e fratello di [REDACTED], in proprio e quali eredi di quest'ultimo, convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli il Ministero della Difesa chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza della morte di [REDACTED]

A sostegno della domanda esposero che:

— il loro congiunto nel corso servizio militare prestato come volontario in forma breve in Bosnia era stato utilizzato in esperimenti tattici (in particolare, dopo essere stato trasportato in territorio bosniaco e fornito di mappe, aveva avuto il compito di ritornare a piedi alla base dalla quale era partito, oppure quello di perlustrare a piedi i territori sui quali era stato paracadutato);

— detti territori erano stati in precedenza bombardati con proiettili all'uranio impoverito, sicché il [REDACTED] era stato direttamente esposto alle micro- e nano-particelle di metalli pesanti disperse nell'aria ed alle relative radiazioni, senza che niente al riguardo gli fosse stato comunicato e senza che fossero richieste o fornite precauzioni di sorta;

— anche nel periodo trascorso a [REDACTED] ove il [REDACTED] aveva preso servizio dal [REDACTED] quale militare in forma di leva prolungata, egli si era mosso liberamente senza protezione «anche in vicinanza di depositi»;

— il congiunto, che già in Bosnia aveva accusato uno strano malessere, aveva poi contratto, dopo le dimissioni avvenute nel [REDACTED] la patologia tumorale nota come [REDACTED], ed era poi deceduto, a causa della stessa, in data [REDACTED]

(circostanza avvalorante il fatto che il ██████ era già in incubazione da molto tempo e sino ad allora decorso in maniera asintomatica);

— inammissibili erano, infine, le richieste istruttorie già formulate in primo grado e reiterate in appello.

3. Avverso detta sentenza ██████ propongono ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo.

Il Ministero non svolge difese nella presente sede.

Con ordinanza interlocutoria n. ██████ la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio.

In vista dell'odierna udienza, fissata per la trattazione, il P.M. ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale.

2. Con l'unico motivo i ricorrenti, denunziando – con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., — omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, si dolgono che la Corte territoriale abbia omesso di considerare taluni elementi di giudizio, quali: il fatto che i territori teatro della missione di pace in Bosnia nell'anno 2001 erano stati massicciamente bombardati con munizionamento all'uranio impoverito nonché il fatto che il ██████ aveva operato sprovvisto di qualsiasi misura di protezione individuale e senza ricevere alcuna informazione circa i possibili pericoli derivanti dall'esposizione, tra l'altro, ad uranio depleto.

Deducono inoltre che, diversamente da quanto affermato in sentenza, il parere del Comitato di Verifica del ██████ pos.

██████████ (al quale gli istanti in primo grado avevano attribuito valenza confessoria in ordine al nesso di causalità), non era stato né annullato né «superato» dagli ulteriori successivi pareri di segno contrario, ciò essendo comprovato dal Decreto ██████████ con il quale il Ministero della Difesa, attraverso la competente Direzione Generale, aveva conferito agli odierni ricorrenti «l'equo indennizzo», provvedimento mai annullato.

Altra cosa — soggiungono — è la vicenda procedimentale del proprio congiunto, al cui esito egli era stato riconosciuto soggetto equiparato a Vittima del dovere od esposto a particolari fattori di rischio ex art. 1 comma 564 della legge n. 266 del 2005 ed artt. 1 e 6 del d.P.R. n. 243 del 2006 nonché artt. 603 e 1907 del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) ed art. 1709 e segg. del d.P.R. n. 90 del 2010 (Regolamento di Attuazione del predetto Codice).

Precisato inoltre che il decreto del Ministero della Difesa era stato emesso il ██████████ e non già nel ██████████ che detto provvedimento era stato annullato dal medesimo Dicastero con i decreti Posizione ██████████ num. ██████████ in data ██████████ (concernente l'erogazione della speciale elargizione di € 220.221,70) e num. ██████████ in data ██████████ (relativo all'erogazione degli assegni vitalizi), evidenziano che detti provvedimenti erano stati adottati sulla scorta del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio Posizione n. ██████████ espresso nell'adunanza nr. ██████████ con il quale il Comitato, rivalutato il caso, aveva espresso parere di «SI dipendenza» da causa di servizio della patologia che aveva determinato il decesso del militare.

Affermano che tali circostanze erano state debitamente documentate e che, tuttavia, la corte d'appello non le aveva tenute in alcuna considerazione «nonostante, ad esempio, nell'atto (foglio) di precisazione delle conclusioni, fosse stato esplicitamente e testualmente allegato e riportato» (così, in ricorso, a pagina 16).

3. Il motivo è fondato, nei termini appresso precisati.

Dall'acquisito fascicolo d'ufficio del giudizio di secondo grado si trae

piena conferma del fatto (dedotto dai ricorrenti nei termini testé riferiti, con piena osservanza dell'onere di autosufficienza, ex art. 366 n. 6 cod. proc. civ.) che nel corso del giudizio di appello — e precisamente già nell'udienza del [REDACTED] e poi in quella di precisazione delle conclusioni del [REDACTED] — gli appellanti avevano documentato la sopravvenienza (nel corso del medesimo giudizio di appello) di provvedimenti del Ministero della Difesa che, sulla scorta di nuove determinazioni in autotutela del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, erano giunti a conclusioni opposte a quelle inizialmente adottate, con i provvedimenti menzionati in sentenza che avevano indotto i giudici *a quibus* a negare l'esistenza di prova del nesso causale tra l'esposizione ad uranio impoverito e la morte del militare.

Si tratta in particolare:

a) della delibera (posizione [REDACTED]) del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, adottata nell'adunanza n. [REDACTED] del [REDACTED] [REDACTED] espressa in questi testuali termini: «... il Comitato, attentamente rivalutato il caso, osserva che dai rapporti informativi risulta un'attività di servizio svolta in teatro operativo che può inquadrarsi nella previsione normativa delineata dal d.P.R. 243/2006 e dalla nuova legge 9/2011 (ex d.P.R. 37/2009) e, pertanto revoca, in autotutela, le precedenti pronunce negative di cui alle delibere n. [REDACTED] [pareri questi citati dalla Corte partenopea a fondamento della propria decisione, n.d.r.], n. [REDACTED] ed esprime parere di "SI dipendenza" da causa di servizio della patologia [REDACTED] determinante il decesso" ai sensi della sopracitata normativa»;

b) del decreto n. [REDACTED] (Posizione n. [REDACTED] con cui il Ministero della Difesa, Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati, I° Reparto, 6^a Divisione, Area - Servizio Speciali Benefici assistenziali, proprio sulla scorta del nuovo parere in autotutela del

suddetto comitato ha concesso a [redacted] madre del militare deceduto, le provvidenze di cui al d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 [Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell' articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266] e, segnatamente, dell'«assegno vitalizio» mensile non reversibile di € 258,23 e dello «speciale assegno vitalizio» mensile non reversibile di € 1.033,00 e ciò previo espresso annullamento del d.m. n. 4 del 4 giugno 2009 che tali benefici aveva negato;

c) del decreto n. [redacted] (Posizione n. [redacted]^) con cui la medesima P.A., sulla base delle stesse premesse e richiamato il decreto n. [redacted] concede a [redacted] quale madre del defunto soldato [redacted] la «speciale elargizione» di € 220.221,70 (*ex legibus* n. 222 e n. 244 del 2007).

Non può dubitarsi della rilevanza e potenziale decisività di tali evenienze rispetto all'accertamento del nesso causale tra l'esposizione ad amianto impoverito e la morte del militare (cfr. Cass. n. 31007 del 30/11/2018; n. 24180 del 04/10/2018): accertamento che certamente costituisce tipica questione fattuale, come tale riservata al giudice del merito, ma che nella specie risulta viziato dalla mancata considerazione dei fatti suindicati ed è, pertanto, pertinentemente e fondatamente denunciato in ricorso, ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ciò considerato anche il peso preminente che, nella valutazione dei giudici *a quibus*, assume proprio la considerazione delle precedenti valutazioni del Comitato di verifica per le cause di servizio e delle conseguenti determinazioni ministeriali, diametralmente opposte, e per questo annullate in autotutela, rispetto a quelle la cui obliterazione viene qui fondatamente dedotta.

4. In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va pertanto

cassata e la causa, conseguentemente, rinviata al giudice *a quo*, al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza in relazione; rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il [REDACTED]

Il Consigliere estensore

(Emilio Iannello)

E. Iannello

Il Presidente

(Angelo Spirito)

[Handwritten signature of Angelo Spirito]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

000



Il Funzionario Giudiziale
L. [REDACTED]

[Handwritten signature]